



COPIA

COMUNE DI ROVERETO  
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. 2012 04.03/04

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **12** registro delibere

Data **21/03/2012**

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012.

Il giorno 21 del mese di marzo dell'anno duemiladodici ad ore 19:15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

### IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- |                                   |                          |                            |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. LORENZI BARBARA - PRESIDENTE   | 15. FRISINGHELLI ORNELLA | 28. PLOTEGHER PIER GIORGIO |
| 2. PREVIDI MAURO - VICEPRESIDENTE | 16. GALLAZZINI TERESA    | 29. PONTILLO EMILIO        |
| 3. MIORANDI ANDREA - SINDACO      | 17. GALLI ALBERTO        | 30. SANNICOLO' FABRIZIO    |
| 4. AIROLDI MARIO                  | 18. GRAZIOLA GIUSEPPE    | 31. SIMONCELLI NICOLA      |
| 5. ANGELI VILIAM                  | 19. LAEZZA MARCO         | 32. SPAGNOLLI GIOVANNI     |
| 6. AZZOLINI CRISTINA              | 20. MANZANA RENATO       | 33. STIZ GIANPAOLO         |
| 7. BORGHETTI ROBERTO              | 21. MASERA FEDERICO      | 34. STOFELLA MIRELLA       |
| 8. BOSCHERINI STEFANO             | 22. MERIGHI NIVES        | 35. TOMAZZONI MAURIZIO     |
| 9. CIMMINO FRANCESCO              | 23. MERLO GIANLUCA       | 36. TRENTINI MICHELE       |
| 10. CHIESA IVO                    | 24. MESRAR AICHA         | 37. VANZO EZIO             |
| 11. D'ANTUONO CIRO                | 25. MIRANDOLA PAOLO      | 38. VOLANI FRANCESCO       |
| 12. DALZOCCHIO MARA               | 26. PASSAMANI ROBERTO    | 39. ZAMBELLI ANDREA        |
| 13. FAIT CARLO                    | 27. PELLEGRINI LUIGINO   | 40. ZOMER FILIPPO          |

Sono assenti i signori: Mesrar (giust.), Plotegher(giust.), Spagnolli, Stofella (giust.), Tomazzoni, Zambelli .-

Presiede: LORENZI BARBARA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Assiste: DI GIORGIO GIUSEPPE - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione  
è in pubblicazione all'albo pretorio  
per 10 giorni consecutivi  
dal **23/03/2012**  
al **02/04/2012**

DI GIORGIO GIUSEPPE  
f.to Segretario generale

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to LORENZI BARBARA

IL SEGRETARIO

f.to DI GIORGIO GIUSEPPE

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **03/04/2012**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DI GIORGIO GIUSEPPE

---

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012.

Relazione.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Con precedente deliberazione il Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Municipale Propria e risulta pertanto necessario provvedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2012.

Ciò premesso;

tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/2011 hanno già stabilito nel merito:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che

*“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (.omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (..)”*

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante *“Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)”*.

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*.

Rilevato che il Consiglio comunale, nel proprio Regolamento per la disciplina dell'I.M.U.P., ha disposto di avvalersi della facoltà in parola.

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Ritenuto in sede di prima applicazione dell'I.M.U.P. di stabilire le aliquote già determinate dalla Legge al fine di verificare l'effettivo gettito e il relativo impatto sul bilancio comunale, nonché per ragioni di semplificazione in quanto:

- è sulla base delle suddette aliquote standard che viene determinata la devoluzione allo Stato nella misura del 50 %; aliquote più basse andrebbero ad impattare solo sulla quota rimanente al Comune;

- è sulla base delle medesime aliquote standard che la Provincia Autonoma di Trento andrà a calibrare la dotazione del Fondo Perequativo di Finanza Locale;
- è sulla base delle medesime aliquote standard che il contribuente deve calcolare l'imposta da versare allo Stato: la diversificazione dell'aliquota comporterebbe un duplice calcolo dell'imposta per quantificare la quota da versare invece al Comune.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi quanto sopra;

considerato che sulla proposta di deliberazione sono stati presentati due emendamenti, uno da parte del consigliere Cimmino e l'altro da parte dei consiglieri Angeli e Dalzocchio, che non sono stati approvati e per i quali si fa rinvio al verbale della seduta, al quale vengono allegati;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 56 di data 15 novembre 2011 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2012;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. Approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio finanziario Marisa Prezzi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio finanziario Marisa Prezzi;

con 24 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto (Previdi) palesemente espressi per alzata di mano dai 34 consiglieri presenti e votanti,

### delibera

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2012:
  - Aliquota ordinaria → 0,76 per cento;
  - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento;
  - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 0,2 per cento;
2. di determinare nell'importo di euro 200,00.= (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
  - Immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- Immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di determinare nell'importo di euro 200,00.= (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:
    - Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale;
  4. di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di euro 50,00.= (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.= (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di euro 200,00.=;
  5. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
  6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al regolamento comunale per l'applicazione dell'I.MU.P., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 20.03.2012;
  7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
  8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
    - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
    - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
    - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio comunale, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 del T.U.LL.RR.O.CC.